



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 4 del 02-03-2021

OGGETTO: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente Assente</i>
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Presente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Presente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO

Il Sindaco propone lo scioglimento anticipato della vigente convenzione di segreteria comunale rispetto alla scadenza naturale del 30 giugno 2021 e l'approvazione di una nuova convenzione fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Force e Montefalcone Appennino, Comune aggiunto, che prevede la riduzione delle ore di servizio del Segretario Comunale nel Comune di Massa Fermana, da undici a sei ore settimanali, facendo presente che le cinque ore in meno saranno assunte dal Comune di Montefalcone Appennino.

Il Sindaco apre la discussione e al termine pone a votazione l'approvazione dell'atto. I Consiglieri di minoranza dichiarano di astenersi dall'approvazione dell'atto ritenendo insufficiente la presenza del Segretario Comunale per sole sei ore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2019, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Force e Massa Fermana, con Penna San Giovanni Capo-Convenzione, con scadenza 30 giugno 2021;

VISTA la comunicazione in data 26 gennaio 2021 – protocollo n. 276, pervenuta al protocollo n. 227 del 27 gennaio 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Montefalcone Appennino chiede ai Sindaci dei Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Force e Massa Fermana di entrare a far parte nella convenzione in essere, per il fabbisogno di cinque ore settimanali;

VISTA la nota in data 3 febbraio 2021 - protocollo n. 871, pervenuta al protocollo n. 331 del 4 febbraio 2021 con la quale, a seguito della richiesta pervenuta dal Comune di Montefalcone Appennino, il Sindaco del Comune capoconvenzione di Penna San Giovanni sottopone ai Sindaci dei Comuni convenzionati la seguente distribuzione del nuovo orario di servizio del Segretario Comunale:

Comune di Force	8 (otto) ore settimanali
Comune di Monte San Martino	8 (otto) ore settimanali
Comune di Penna San Giovanni	9 (nove) ore settimanali
Comune di Massa Fermana	6 (sei) ore settimanali
Comune di Montefalcone Appennino	5 (cinque) ore settimanali

CONSIDERATA la rispondenza della proposta di convenzionamento alle esigenze di servizio dell'Ente e alla necessità di acquisire risparmi della spesa;

CONSIDERATO:

a) che nel vigente assetto normativo è riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto del principio di autonomia e dei principi fondamentali dell'ordinamento, la possibilità di recuperare

attraverso valutazioni discrezionali, modelli, assetti organizzativi, strutturali e della gestione che siano sempre più idonei al raggiungimento dei loro fini istituzionali;

b) che, per quanto riguarda la specifica materia delle convenzioni di segreteria, il principio dell'autonomia degli Enti locali ha piena attuazione nell'articolo 30 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale, all'interno delle varie forme associative, consente la stipulazione di convenzioni fra Comuni;

VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), per il quale: *"I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria"*;

VISTO l'articolo 98, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *"I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia."*;

VISTA la comunicazione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale delle Marche - Protocollo n. 01316673 del 3 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Articolo 16-ter, comma 12, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8. Decreto del Ministro dell'Interno in data 21.10.2020", con la quale si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare prot. 14449 del 01.12.2020 del Ministero dell'Interno-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali relativa alla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno in data 21.10.2020, pubblicato in G.U. - s.g. n. 297 del 30.11.2020;

CONSIDERATO che ai sensi della richiamata Circolare, si rende noto:

- il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria comunale, per il quale le convenzioni stipulate a decorrere dal 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti i Comuni aderenti e non più in base alla popolazione del solo Ente capofila;
- il numero massimo degli Enti che possono aderire ad una medesima convenzione è di cinque;
- la nomina del Segretario titolare della convenzione deve essere effettuata, al fine di assicurare uniformità di comportamento e univocità dei conseguenti rapporti giuridici, dal rappresentante dell'Ente (Sindaco o Presidente della Provincia) avente la più elevata classificazione e, a parità di classificazione, avente la maggiore popolazione; tale Ente assumerà la qualificazione di "*capofila*" della convenzione;
- il Segretario titolare della convenzione di Segreteria cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia che lo ha nominato anche in caso di scadenza naturale e/o scioglimento anticipato della convenzione;

VISTA la necessità di deliberare lo scioglimento anticipato della vigente convenzione di segreteria comunale, mediante risoluzione consensuale da parte delle amministrazioni convenzionate, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della vigente convenzione, con decorrenza **1 aprile 2021 (ultimo giorno di efficacia 31 marzo 2021)**, con contestuale approvazione di una nuova convenzione di segreteria fra i Comuni di Force, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, attribuendo il ruolo di Ente capofila al Comune di Force, di maggiore popolazione

alla data del 31 dicembre 2020;

VISTO il nuovo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Force (Comune capo-convenzione), Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Montefalcone Appennino, composto di 12 (dodici) articoli;

VISTO l'articolo 15, 1^ comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente alle singole Amministrazioni di concludere fra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 16 ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8;

VISTA la competenza deliberativa del Consiglio Comunale in materia, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente resi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, riguardo alle loro competenze, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 8 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Tarulli e Sorbatti), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 8 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE le premesse in narrativa, che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI RISOLVERE in via consensuale la vigente convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Force e Massa Fermana, avvalendosi della previsione contenuta nell'art. 8, comma 3, lett. a), della convenzione stessa.

3. DI DARE ATTO che la cessione anticipata ha decorrenza 1 aprile 2021.

4. DI APPROVARE la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Force, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, allegata alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

5. DI DARE ATTO che, in aderenza alle nuove disposizioni che disciplinano le convenzioni per l'esercizio dell'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale, di cui al decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, le funzioni di Ente capofila della nuova convenzione saranno assunte dal Comune di Force, con maggiore popolazione residente alla data del 31 dicembre 2020, e che la presente convenzione ha durata corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco del Comune capofila.
6. DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della presente convenzione per conto del Comune che legalmente rappresenta.
7. DI DARE ATTO che conformemente alla Circolare prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, la presente convenzione è classificata di Classe III, essendo la popolazione complessiva dei Comuni convenzionati superiore a tre mila abitanti.
8. DI FINANZIARE la spesa per la retribuzione al Segretario Comunale con le disponibilità previste negli appositi stanziamenti di bilancio.
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune Capofila di Force, per il successivo invio della documentazione alla Prefettura di Ancona - Albo Segretari Comunali e Provinciali.
10. DI RENDERE, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Force, Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Montefalcone Appennino. – Allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2 marzo 2021

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (_____), del mese di _____ (_____) alle ore _____, in Force, presso Civica Residenza Municipale

Sono presenti:

1) **il Sig. Augusto Curti**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Force e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la lettera A) – Codice Fiscale del Comune: 80000330441.

2) **il Sig. Stefano Burocchi**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Penna San Giovanni e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera B) – Codice Fiscale del Comune: 83002570436

3) **il Sig. Matteo Pompei**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentate - del Comune di Monte San Martino e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera C) - Codice Fiscale del Comune: 83002470439

4) **il Sig. Gilberto Caraceni**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Massa Fermana e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera D) - Codice Fiscale /Partita Iva del Comune: 00380940445

5) **il Sig. Giorgio Grifonelli**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Montefalcone Appennino e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la lettera E) – Partita Iva del Comune IT00357180447.

I presenti

PREMETTONO

A) che l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, recante: *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*, prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali possono, anche nell'ambito di ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

B) che l'articolo 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire i modi di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari

per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione, i reciproci obblighi e garanzie;

C) che è intento dei Comuni di Force, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Massa Fermana e Montefalcone Appennino, ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia, avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'articolo 98, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, stipulando fra essi la presente convenzione di Segreteria Comunale;

D) che la scelta di convenzionare il servizio è motivata da criteri logici e esigenze organizzative, funzionali al miglior andamento della Pubblica Amministrazione;

E) che la presenza di un unico Segretario consente un risparmio della spesa a beneficio dell'economicità dell'azione amministrativa, posta a fondamento dall'articolo 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."*

Per quanto premesso, le parti sopra individuate con la presente scrittura privata valevole ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. I Comuni di Force, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Massa Fermana e Montefalcone Appennino, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario.

ARTICOLO 2

(Comune Capo-convenzione - Classe della convenzione di segreteria)

1. Il Comune di Force è Capo-convenzione del servizio associato di segreteria.

2. Presso detto Comune sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale.

3. Conformemente alla Circolare n. 14449 del Ministero dell'Interno del 1 dicembre 2020, la presente convenzione è classificata di III Classe, avendo i Comuni convenzionati una popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

ARTICOLO 3

(Nomina e revoca del Segretario)

1. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale è attribuito al Sindaco del Comune Capo-convenzione di Force, che vi darà seguito in intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

2. Le decisioni riguardanti la posizione giuridica e funzionale del Segretario e l'applicazione degli istituti contrattuali, saranno assunte con atto formale Sindaco del Comune Capo-convenzione, in accordo con gli altri Sindaci.

3. È fatta salva la possibilità per ogni Amministrazione di conferire al Segretario funzioni aggiunte a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 4

(Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario)

1. Le prestazioni di lavoro del Segretario sono articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario in ciascun Ente per un numero di ore legato alle dimensioni demografiche, alla

struttura organizzativa e alle complessità problematiche esistenti.

2. L'orario di servizio, di 36 (trentasei) ore settimanali, è ripartito nel modo seguente:

- Comune di Force: 8 (otto) ore settimanali
- Comune di Monte San Martino: 8 (otto) ore settimanali
- Comune di Penna San Giovanni: 9 (nove) ore settimanali
- Comune di Massa Fermana: 6 (sei) ore settimanali
- Comune subentrante di Montefalcone Appennino: 5 (cinque) ore settimanali

3. Il calendario di lavoro nei singoli Comuni sarà determinato di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale.

4. Il calendario potrà essere modificato per necessità di servizio.

5. Qualora ricorrono particolari esigenze, il Segretario Comunale dovrà prestare la sua opera oltre il numero di ore indicate nel precedente comma, nei limiti previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 5

(Stato giuridico e trattamento economico del Segretario)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono determinati dal contratto collettivo di lavoro in conformità all'articolo 97, comma 6, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. A norma dell'articolo 45 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, compete al Segretario Comunale una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento di cui all'articolo 37, comma 1, da a) a e), del medesimo C.C.N.L.

3. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai precetti dei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

4. Al Segretario Comunale, con riferimento all'articolo 42 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, è altresì attribuito un compenso annuale, denominato "*Retribuzione di risultato*", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso, finanziato con risorse aggiuntive di bilancio, sarà liquidato separatamente dalle Amministrazioni convenzionate, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento (*diconsi dieci per cento*) del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

ARTICOLO 6

(Rimborso spese di viaggio)

1. Al Segretario Comunale compete un'indennità chilometrica pari a 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro per recarsi con il proprio automezzo da uno all'altro dei Comuni convenzionati, ai sensi del Decreto - Prot. n. 25402, adottato dal Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Nazionale del 17/05/2011.

2. Le spese saranno rimborsate separatamente dai Comuni di destinazione degli accessi.

3. Nessun rimborso è dovuto per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

ARTICOLO 7

(Forme di consultazione)

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da

tenersi fra i Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. Le iniziative che emergeranno da detti incontri dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Consigli dei Comuni convenzionati qualora determinino modifiche alla presente convenzione.

3. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni le informazioni necessarie al controllo del servizio.

4. Ogni segnalazione concernente il servizio, da farsi alla Prefettura di Ancona -Albo Segretari Comunali e Provinciali- Sezione regionale Marche - dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

ARTICOLO 8

(Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione ha durata corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco del Comune capofila (2016-2021) e decorre dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare.

2. Fino a questa data è ferma la situazione esistente presso ciascuno dei Comuni aderenti.

3. La presente convenzione può essere anticipatamente risolta per una delle seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni convenzionate;
- b) recesso unilaterale di ciascuna delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione della deliberazione medesima agli altri Comuni convenzionati.

4. La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti per un periodo da concordare.

5. Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario titolare potrà assumere la titolarità della segreteria anche in un Comune diverso da quello Capo-convenzione.

6. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G – di Ancona -Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del Segretario.

ARTICOLO 9

(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, definite al precedente articolo 4, comma 3.

3. Il Comune di Force, Capo-convenzione, eroga le competenze spettanti al Segretario e i relativi oneri contributivi.

4. I Comuni convenzionati verseranno la quota della spesa a loro carico in rate mensili posticipate, su presentazione di prospetto dei costi sostenuti da parte del Comune Capo-fila.

5. I rimborsi per spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale le prestazioni sono state eseguite.

6. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

7. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4,

lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, l'onere sarà assunto del Comune interessato.

ARTICOLO 10
(Ferie- congedi -aspettative)

1. Le assenze del Segretario per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e previa intesa con i Comuni convenzionati.

2. La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo- convenzione ed è regolata dalle disposizioni dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ARTICOLO 11
(Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ARTICOLO 12
(Rinvio e norme finali)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli Statuti e i Regolamenti dei Comuni associati.

2. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei Consigli Comunali interessati, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura di Ancona - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Force, li _____

Il Sindaco del Comune di
Force
(Augusto Curti)

Il Sindaco del Comune di
Monte San Martino
(Matteo Pompei)

Il Sindaco del Comune di
Massa Fermana
(Gilberto Caraceni)

Il Sindaco del Comune di
Penna San Giovanni
(Stefano Burocchi)

Il Sindaco del Comune di
Montefalcone Appennino
(Giorgio Grifonelli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : **SCIoglimento anticipato convenzione servizio segreteria
comunale e approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione
associata del servizio**

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Pasquale Ercoli

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 05-03-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 05-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 05-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli